

Bruxelles, 10 giugno 2026  
(OR. en)

10397/26

FIN 850

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 299 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2027 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 299 final.

All.: COM(2026) 299 final



Bruxelles, 9.6.2026  
COM(2026) 299 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2027 conformemente  
all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il  
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## **Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2027 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

### 1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio dell'esercizio 2027, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>1</sup> ("regolamento QFP"). In particolare, l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP,

Sulla base delle più recenti previsioni economiche<sup>2</sup>, la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), l'adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP. In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024<sup>3</sup>, comprende anche il calcolo dell'importo a disposizione dello strumento EURI per l'anno 2027 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento QFP, oltre che il calcolo degli importi da mettere a disposizione dello strumento di flessibilità nell'anno 2027 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, attingendo agli importi annullati della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza (riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'emergenza).

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2026/469 del Consiglio, del 23 aprile 2026, l'articolo 10 quater del regolamento QFP istituisce lo strumento speciale tematico "strumento per il prestito a sostegno dell'Ucraina", da utilizzare al solo scopo di finanziare i costi di servizio del prestito di un prestito all'Ucraina da attuare nell'ambito della cooperazione rafforzata.

---

<sup>1</sup> Come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024 ([GU L, 2024/765, 29.2.2024, pag. 1](#)) e dal regolamento (UE) 2026/469 del Consiglio, del 23 aprile 2026, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2026/469, 23.4.2026).

<sup>2</sup> Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2026: [Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2026](#); [https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-spring-2026\\_en?prefLang=it](https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-spring-2026_en?prefLang=it).

<sup>3</sup> GU L, 2024/765, 29.2.2024.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.

## **2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (ALLEGATO - TABELLE 1-2)**

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 11 di tale regolamento.

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base, l'RNL dell'UE per il 2027 è fissato a 20 191 686 milioni di EUR a prezzi correnti.

### **2.1. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2027**

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2027 ammonta a 188 761 milioni di EUR a prezzi correnti, pari allo 0,93 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 199 711 milioni di EUR a prezzi correnti, pari allo 0,99 % dell'RNL.

Il 1° giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie ("DRP 2020")<sup>4</sup>. Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa<sup>5</sup>.

Per il 2027 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 204 123 milioni di EUR, o all'1,01 % dell'RNL<sup>6</sup>.

La tabella che segue fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

---

<sup>4</sup> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)

<sup>6</sup> Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2027 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.

<b>In % dell'RNL dell'UE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026<sup>7</sup></b>	<b>2027</b>	<b>2021-2027</b>
Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento	1,18 %	1,12 %	0,99 %	0,81 %	0,94 %	1,04 %	0,99 %	1,01 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.	0,82 %	0,88 %	1,01 %	1,19 %	1,06 %	0,96 %	1,01 %	0,99 % <sup>8</sup>

## 2.2. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

L'adeguamento tecnico per il 2024<sup>9</sup> è comprensivo di tutti i trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale decisi dagli Stati membri nel loro piani strategici della PAC. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115<sup>10</sup>, le decisioni di trasferimento sono state riviste da alcuni Stati membri nel 2025. Il risultato è stato illustrato nel regolamento delegato (UE) 2026/1 della Commissione, dell'1.12.2025<sup>11</sup>. Il riesame si traduce in un lieve aumento del sottomassimale per il 2027.

Gli importi in prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformati in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti è innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato è poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di EUR. L'arrotondamento è necessario per garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

<sup>7</sup> Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e i margini per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non subiscono ulteriori adeguamenti tecnici dopo l'adeguamento tecnico per il 2021 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM(2020) 848 final)), per il 2022 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2021 (COM(2021) 365 final)), per il 2023 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2022 (COM(2022) 266 final)), per il 2024 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 29.2.2024 (COM(2024) 110 final)), per il 2025 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.6.2024 (COM(2024) 120 final)) e per il 2026 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 4.6.2025 (COM(2025) 800 final)).

<sup>8</sup> Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,01 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.

<sup>9</sup> COM(2024)110 final del 29.2.2024.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2026/1 della Commissione, del 1° dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.

La tabella che segue presenta il risultato netto (in milioni di EUR) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

<b>Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018 (in milioni di EUR)</b>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
	<b>- a prezzi correnti -</b>							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	40 925,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	291 091,000
Trasferimenti netti ad oggi	-557,046	-618,811	-825,789	-1 046,922	-1 117,072	-1 222,773	-1 396,205	-6 784,618
Modifica del sottomassimale della rubrica 3 a seguito della revisione intermedia del QFP					-136,000	-149,000	-155,000	-440,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2026)	40 368,000	40 639,000	40 693,000	40 603,000	40 529,000	40 542,000	40 496,000	283 870,000
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2027)							94,698	94,698
Differenza netta totale rispetto al sottomassimale iniziale	-557,046	-618,811	-825,789	-1 046,922	-1 253,072	-1 371,773	1 456,507	-7 129,920
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti e la revisione intermedia del QFP	40 367,954	40 638,189	40 692,211	40 602,078	40 528,928	40 541,227	40 590,493	283 961,080
<b>Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti</b>	<b>40 368,000</b>	<b>40 639,000</b>	<b>40 693,000</b>	<b>40 603,000</b>	<b>40 529,000</b>	<b>40 542,000</b>	<b>40 591,000</b>	<b>283 965,000</b>
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,046</i>	<i>0,811</i>	<i>0,789</i>	<i>0,922</i>	<i>0,072</i>	<i>0,773</i>	<i>0,507</i>	<i>3,920</i>
<b><i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i></b>	<b><i>-557,000</i></b>	<b><i>-618,000</i></b>	<b><i>-825,000</i></b>	<b><i>-1 046,000</i></b>	<b><i>-1 253,000</i></b>	<b><i>-1 371,000</i></b>	<b><i>-1 456,000</i></b>	<b><i>-7 126,000</i></b>
	<b>- a prezzi 2018 -</b>							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	38 564,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 594,000
Trasferimenti netti ad oggi	-524,375	-571,595	-747,811	-929,637	-972,478	-1 043,625	-1 168,282	-5 957,803
Modifica del sottomassimale della rubrica 3 a seguito della revisione intermedia del QFP					-118,396	-127,170	-129,697	-375,263
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2025)	38 040,000	37 544,000	36 857,000	36 054,000	32 283,000	34 602,000	33 886,000	252 266,000
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2026)					-	-	79,239	79,239
Differenza netta totale rispetto al sottomassimale iniziale	-524,375	-571,595	-747,811	-929,637	-1 090,875	-1 170,795	-1 218,740	-6 253,827
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti e la revisione intermedia del QFP	38 039,625	37 543,405	36 856,189	36 053,363	35 282,125	34 601,205	33 885,021	252 340,143
<b>Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti</b>	<b>38 040,000</b>	<b>37 544,000</b>	<b>36 857,000</b>	<b>36 054,000</b>	<b>35 283,000</b>	<b>34 602,000</b>	<b>33 886,000</b>	<b>252 345,000</b>
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,375</i>	<i>0,595</i>	<i>0,811</i>	<i>0,637</i>	<i>0,875</i>	<i>0,795</i>	<i>0,740</i>	<i>4,827</i>
<b><i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i></b>	<b><i>-524,000</i></b>	<b><i>-571,000</i></b>	<b><i>-747,000</i></b>	<b><i>-929,000</i></b>	<b><i>-1 090,000</i></b>	<b><i>-1 170,000</i></b>	<b><i>-1 218,000</i></b>	<b><i>-6 249,000</i></b>

### 2.3. Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2027, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Poiché il 2027 è l'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale, l'adeguamento si basa sull'importo residuo per raggiungere un totale di 10 155 milioni di EUR per tutti gli

adeguamenti specifici dei programmi nel periodo 2022-2027. L'adeguamento per il 2027 è pertanto pari a 2 155 milioni di EUR a prezzi 2018.

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 2 597 milioni di EUR, dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di EUR, in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2027.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 per gli esercizi 2025-2027. Gli adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino<sup>12</sup>.

<b><u>MASSIMALI DI IMPEGNO:</u></b>	Prezzi correnti	Prezzi 2018
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>	<b>1 089 000 000</b>	<b>902 000 000</b>
Orizzonte Europa	816 851 758	676 587 521
Fondo InvestEU	272 148 242	225 412 479
<b>2b. Resilienza e valori</b>	<b>1 234 000 000</b>	<b>1 027 000 000</b>
EU4Health	393 587 949	329 505 417
Erasmus+	461 050 263	381 935 570
Europa creativa	162 706 520	135 503 850
Diritti e valori	216 655 268	180 055 163
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>	<b>274 000 000</b>	<b>226 000 000</b>
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	274 000 000	226 000 000
<b>Massimale totale degli impegni:</b>	<b>2 597 000 000</b>	<b>2 155 000 000</b>
<b><u>MASSIMALI DI PAGAMENTO:</u></b>	<b>2 597 000 000</b>	<b>2 155 000 000</b>

#### **2.4. Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Strumento unico di margine**

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Il massimale di pagamento del 2025 era pari a 175 378 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2025 ammontano a 156 817 milioni di EUR. A questo importo devono essere aggiunti i riporti dal 2025 al 2026 (6 439 milioni di EUR), in quanto sono considerati eseguiti.

I pagamenti e i riporti relativi agli strumenti speciali (6 527 milioni di EUR) sono esclusi dall'esecuzione in quanto sono considerati superiori ai massimali del QFP

<sup>12</sup> L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.

conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP. L'esecuzione di cui si è tenuto conto per il calcolo dello SMI è quindi pari a 156 729 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale dei pagamenti nel 2025 è pari a 18 786 milioni di EUR a prezzi correnti.

La tabella che segue illustra in dettaglio il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

<b>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (pagamenti)</b>		
<i>in milioni di EUR</i>		<b>2025</b>
(1)	Massimale SP (prezzi 2018) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	152 677,0
(2)	Massimale SP (prezzi correnti) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	175 378,0
(3)	<b>Mobilizzazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (pagamenti (+/-))</b>	<b>0,0</b>
<b>(4) = (2) + (3)</b>	<b>MASSIMALE DEL TOTALE DA CONFRONTARE CON L'ESECUZIONE DEL BILANCIO VOTATO</b>	<b>175 378,0</b>
(5)	<b>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato</b>	<b>156 817,2</b>
(6)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per l'EGF</i>	<i>12,0</i>
(7)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e il FSUE</i>	<i>169,9</i>
(8)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e la riserva per gli aiuti d'urgenza</i>	<i>583,5</i>
(9)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	<i>546,6</i>
(10)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento di flessibilità</i>	<i>1 395,1</i>
(11)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento per l'Ucraina</i>	<i>2 804,5</i>
<b>(12) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)</b>	<b><i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per gli strumenti speciali</i></b>	<b><i>5 511,7</i></b>
(13)	<b>Riporti dall'anno n all'anno n+1</b>	<b>6 438,9</b>
(14)	<i>Riporto all'anno n all'anno n+1 per il FEG</i>	<i>0,1</i>
(15)	<i>Riporto all'anno n all'anno n+1 per la SEAR</i>	<i>997,2</i>
(16)	<i>Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	<i>17,8</i>
<b>(17) = (14) + (15) + (16)</b>	<b><i>Riporto degli strumenti speciali</i></b>	<b><i>1 015,1</i></b>
(18)	<b>Riporti annullati dall'anno n-1 all'anno n</b>	<b>137,0</b>
(19)	<i>Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n FEG</i>	<i>0,0</i>
(20)	<i>Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n SEAR</i>	<i>0,0</i>
(21)	<i>Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	<i>0,0</i>
<b>(22) = (19) + (20) + (21)</b>	<b><i>Riporti annullati di strumenti speciali</i></b>	<b><i>0,0</i></b>
<b>(23) = (5) + (13) - (18)</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI n + RIPORTO DA n A n +1 - RIPORTO ANNULLATO n-1</b>	<b>163 119,1</b>
<b>(24) = (12) + (17) - (22)</b>	<b><i>Strumenti speciali: esecuzione totale + riporto - riporto annullato</i></b>	<b><i>6 526,8</i></b>
<b>(25) = (4) - (23) + (24)</b>	<b>Margine residuo</b>	<b>18 785,7</b>
<b>(26) = (25) arrotondato in milioni</b>	<b>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi correnti)</b>	<b>18 786,0</b>

(27) = (26) adeguato ai prezzi 2018 utilizzando il deflatore del 2 % e arrotondato in milioni	<b>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi 2018)</b>	<b>16 354,0</b>
---	---	-----------------

L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), a prezzi 2018 corrisponde a 16 354 milioni di EUR. L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è trasferito in parte ai massimali di pagamento dell'esercizio 2027 (1 563 milioni di EUR). Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, il massimale di pagamento nel 2025 è ridotto di tale importo. Non sono apportate modifiche al massimale di pagamento per il 2026. Il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2021-2027 a prezzi 2018 rimane pertanto invariato.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e il corrispondente adeguamento del massimale di pagamento è utilizzato il deflatore del 2 %. Effettuata la conversione in prezzi correnti, il massimale per l'esercizio 2025 è quindi ridotto di 1 795 milioni di EUR e il massimale per l'esercizio 2027 aumenta di 1 868 milioni di EUR. A seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 corrisponde a 1 206 551 milioni di EUR.

La tabella che segue illustra in dettaglio l'adeguamento del massimale di pagamento risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

<b>Adeguamento dei massimali dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)</b> <i>(in milioni di EUR)</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale di pagamento iniziale (allegato I del regolamento (CE) 2020/2093)								
prezzi 2018	156 557	154 822	149 936	149 936	149 936	149 936	149 936	1 061 058
prezzi correnti	166 140	167 585	165 542	168 853	172 230	175 674	179 187	1 195 211
Massimale di pagamento come da ultimo modificato (articolo 7, adeguamento (COM(2022) 80 del 28 gennaio 2022)),								
prezzi 2018	156 557	156 322	149 936	149 936	149 936	149 936	149 936	1 062 558
prezzi correnti	166 140	169 209	165 542	168 853	172 230	175 674	179 187	1 196 835
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2021</i>								
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)</i>	-2 492	1 246	1 246					0
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)</i>	-2 644	1 349	1 376					81
Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (adeguamento tecnico per il 2023)								
prezzi 2018	154 065	157 568	151 182	149 936	149 936	149 936	149 936	1 062 558
prezzi correnti	163 496	170 558	166 918	168 853	172 230	175 674	179 187	1 196 916
Massimale di pagamento come da ultimo modificato (Adeguamento tecnico per il 2023 (COM(2022) 266 del 7 giugno 2022)),								

prezzi 2018	154 065	157 568	152 682	149 936	149 936	149 936	149 936	1 064 058
prezzi correnti	163 496	170 558	168 575	168 853	172 230	175 674	179 187	1 198 573
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2022</i>								
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)		-3 718		1 239,3	1 239,3	1 239,3		0,0
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)		-4 024		1 424,0	1 452,0	1 481,0		333,0
Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (adeguamento tecnico per il 2024)								
prezzi 2018	154 065	153 850	152 682	149 936	151 175	151 175	151 175	1 064 058
prezzi correnti	163 496	166 534	168 575	168 853	173 654	177 126	180 668	1 198 906
Massimale di pagamento come da ultimo modificato (Adeguamento tecnico per il 2024 (COM(2024) 110 del 29 febbraio 2024)),								
prezzi 2018	154 065	153 850	152 682	151 436	151 175	151 175	151 175	1 065 558
prezzi correnti	163 496	166 534	168 575	170 543	173 654	177 126	180 668	1 200 596
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2023</i>								
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)		-5 907,0			2 953,5	2 953,5		0,0
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)		-6 522,0			3 460,0	3 530,0		468,0
Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2025)								
prezzi 2018	154 065	153 850	146 775	151 436	151 175	154 128	154 128	1 065 558
prezzi correnti	163 496	166 534	162 053	170 543	173 654	180 586	184 198	1 201 064
Massimale di pagamento come da ultimo modificato (Adeguamento tecnico per il 2025 (COM(2024) 120 del 18 giugno 2024)),								
prezzi 2018	154 065	153 850	146 775	151 436	152 675	154 128	154 128	1 067 058
prezzi correnti	163 496	166 534	162 053	170 543	175 378	180 586	184 198	1 202 788
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2024</i>								
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)			-24 812,0		15 567,8	9 244,2		0,0
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)			-27 942,0		18 240,2	11 047,6		1 345,8
Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2026)								
prezzi 2018	154 065	153 850	146 775	126 624	152 675	171 696	163 373	1 067 058
prezzi correnti	163 496	166 534	162 053	142 601	175 378	198 826	195 246	1 204 134
Massimale di pagamento come da ultimo modificato (Adeguamento tecnico per il 2026 (COM(2025) 800 del 4 giugno 2025)),								
prezzi 2018	154 065	153 850	146 775	126 624	152 675	171 696	163 373	1 069 058
prezzi correnti	163 496	166 534	162 053	142 601	175 378	201 170	195 246	1 206 478
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2025</i>								

<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)</i>					-1 563,0	1 563,0	0	
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)</i>					-1 795,0	1 868,0	73	
Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2027)								
prezzi 2018	154 065	153 850	146 775	126 624	151 112	171 696	164 936	1 069 058
prezzi correnti	163 496	166 534	162 053	142 601	173 583	201 170	197 114	1 206 551

La tabella che segue illustra in dettaglio l'applicazione degli importi massimi di adeguamento annuale nel periodo 2025-2027 conformemente all'articolo 11, paragrafo 3. I trasferimenti previsti per il 2026 e 2027 sono in linea con gli importi massimi fissati in tale articolo. L'importo per il 2026 è stabilito in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 bis.

Limite dell'adeguamento (articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis) <i>(in milioni di EUR)</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Limite dell'adeguamento (prezzi 2018)					8 000	13 000
Adeguamenti del massimale di pagamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima dell'adeguamento tecnico 2027 (prezzi 2018)					1 239	19 761	13 437
Residuo al di sotto del limite prima dell'adeguamento tecnico 2027 (prezzi 2018)						0	1 563
Adeguamenti del massimale di pagamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), ad oggi (prezzi 2018)						0	1 563
Residuo al di sotto del limite (prezzi 2018)							0
Residuo al di sotto del limite (prezzi correnti)							0

### 3. STRUMENTI SPECIALI

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

#### 3.1. Strumenti speciali tematici

##### 3.1.1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)<sup>13</sup> può essere mobilitato fino a un importo massimo di 30

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, o di 35,9 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2027<sup>14</sup>. Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella che segue illustra in dettaglio la disponibilità annua del FEG e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2025.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - impegni								
								<i>in milioni di EUR</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annui a prezzi 2018	186,0	186,0	186,0	30,0	30,0	30,0	30,0	<b>678,0</b>
Importi annui a prezzi correnti	197,4	201,3	205,4	33,8	34,5	35,1	35,9	<b>743,4</b>
Mobilitazione annuale	24,0	28,0	8,4	8,4	20,7			<b>89,6</b>
<i>Importi annullati</i>	<i>173,4</i>	<i>173,3</i>	<i>197,0</i>	<i>25,4</i>	<i>13,7</i>			<b>582,7</b>

### 3.1.2. Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'urgenza)

A norma dell'articolo 9 del regolamento QFP, a decorrere dal 1° gennaio 2024 la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è suddivisa in due strumenti distinti:

- la riserva di solidarietà europea, che può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 016 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, o di 1 214,2 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2027; e
- la riserva per gli aiuti d'urgenza, che può essere mobilitata fino a un importo massimo di 508 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, o di 607,1 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2027;

per entrambi gli strumenti, qualsiasi quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente è utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno "n" non utilizzata nell'anno "n+1" è messa a disposizione dello strumento di flessibilità nell'anno successivo.

La tabella che segue illustra in dettaglio la disponibilità annua della SEAR e la mobilitazione annuale negli anni dal 2021 al 2023. La tabella illustra inoltre in dettaglio la disponibilità annua della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza per il periodo 2024-2027. La mobilitazione al 31 dicembre 2025 è presentata ai fini del calcolo dello strumento di flessibilità (cfr. il punto 3.2.2). La riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR) e la riserva di solidarietà europea (ESR) sono state mobilitate integralmente nel 2025 (ad eccezione di circa 21,3 milioni di EUR a titolo dell'ESR che sono stati riportati al 2026) e pertanto nessun importo è stato annullato.

<sup>14</sup> Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa sul deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.

<b>Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR), riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'urgenza - impegni</b>								
<i>in milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
<b>Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR)</b>								
Importi annui a prezzi 2018	1 200,0	1 200,0	1 200,0	-	-	-	-	<b>3 600,0</b>
Importi annui a prezzi correnti	1 273,5	1 298,9	1 324,9	-	-	-	-	<b>3 897,3</b>
Riporto dall'esercizio precedente	48,0	40,8	-					
Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)	-	-	-					
Mobilizzazione annuale	1 280,7	1 339,7	1 324,9					<b>3 945,2</b>
Riporto all'esercizio successivo	40,8	-	-					
<i>Importi annullati</i>	-	-	-					
<b>Riserva di solidarietà europea (ESR)</b>								
Importi annui a prezzi 2018				1 016,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0	<b>4 064,0</b>
Importi annui a prezzi correnti				1 144,2	1 167,1	1 190,4	1 214,2	<b>4 715,9</b>
Riporto dall'esercizio precedente				0,0	194,3	-	-	
Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)				0,0	-	-	-	<b>0,0</b>
Mobilizzazione annuale				949,9	1 340,1	-	-	<b>2 289,9</b>
Riporto all'esercizio successivo				194,3	21,3	-	-	-
<i>Importi annullati</i>				-	-	-	-	-
<b>Riserva per gli aiuti d'urgenza</b>								
Importi annui a prezzi 2018				508,0	508,0	508,0	508,0	<b>2 032,0</b>
Importi annui a prezzi correnti				572,1	583,5	595,2	607,1	<b>2 357,9</b>
Riporto dall'esercizio precedente				0,0	0,0	-	-	
Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)				-	-	-	-	-
Mobilizzazione annuale				572,1	583,5	-	-	<b>1 155,6</b>
Riporto all'esercizio successivo				0,0	-	-	-	
<i>Importi annullati</i>				-	-	-	-	-

### 3.1.3. Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale massimo di 4 491,4 milioni di EUR a prezzi 2018 o di 4 886,2 milioni di EUR a prezzi correnti durante il periodo 2021-2025.

Il profilo degli importi annui per la riserva di adeguamento alla Brexit è stabilito nel pertinente atto di base<sup>15</sup>, modificato il 20 gennaio 2026<sup>16</sup>, al fine di tenere conto della modifica dell'importo massimo nel regolamento QFP, come modificato nel contesto del riesame intermedio. La tabella che segue illustra in dettaglio il profilo annuale di

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2026/211 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2021/1755 per quanto riguarda gli importi assegnati agli Stati membri nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit (GU L, 2026/211, 23.1.2026, pag. 1).

assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2025<sup>17</sup>.

Riserva di adeguamento alla Brexit - impegni								
<i>in milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annui a prezzi 2018	1 600,0	1 200,0	1 200,0		491,4			4 491,4
Importi annui a prezzi correnti	1 697,9	1 298,9	1 324,9		564,4			4 886,2
Mobilizzazione annuale	407,2	2 543,9	1 363,5	7,1	564,4			4 886,2

### 3.1.4. Strumento EURI

In conformità dell'articolo 10 bis del regolamento QFP, a decorrere dal 2026, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE in conformità delle condizioni definite all'articolo 10 bis.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento QFP, la presente comunicazione presenta il calcolo dell'importo disponibile per l'esercizio finanziario 2027 per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a)<sup>18</sup>.

Se nel quadro della procedura annuale di bilancio è adottata una decisione di mobilitazione dello strumento EURI, tale importo è utilizzato per primo.

Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) - disimpegni									
<i>in milioni di EUR (prezzi correnti)</i>									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Totale dei disimpegni <sup>1</sup> sugli impegni in essere	(1a)	1 607,1	2 207,1	2 575,9	1 845,4	1 330,4			9 628,9
Totale dei disimpegni in relazione agli impegni sospesi del 2022 cancellati definitivamente	(1b)				1 014,0	1 047,8			2 061,9
Disimpegni tecnici e disimpegni connessi alla Brexit	(2)	244,9	137,2	182,6	138,5	23,1			750,7

<sup>17</sup> In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1), gli Stati membri sono stati autorizzati a trasferire volontariamente la totalità o una parte della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri, l'importo totale da trasferire dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 2,1 miliardi di EUR.

<sup>18</sup> L'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento QFP prevede quanto segue: "un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell'ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base".

Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) - disimpegni									
<i>in milioni di EUR (prezzi correnti)</i>									
<b>Disimpegni esclusi dallo strumento EURI a norma dell'articolo 15 del regolamento finanziario, di cui:</b>	<b>(3)</b>	<b>148,8</b>	<b>95,3</b>	<b>72,9</b>	<b>74,3</b>	<b>31,7</b>			<b>423,0</b>
<i>Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento finanziario</i>		-	-	-	-				-
<i>Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario</i>		-	-	-	-				-
<i>Articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario</i>		148,8	95,3	72,9	74,3**	31,7			423,0
<b>Disimpegni esclusi dallo strumento EURI, di cui<sup>2</sup>:</b>	<b>(4)</b>	<b>0,2</b>	<b>732,5</b>	<b>890,5</b>	<b>218,3</b>	<b>192,1</b>			<b>2 033,6</b>
<i>Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI - Europa globale)</i>		0,1	712,9	887,6	202,6	136,8			1 940,0
<i>Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (INSC)</i>		-	5,1	0,3	0,1	0,5			6,0
<i>Strumento di preadesione (IPA III)</i>		-	14,6	1,5	15,6	53,5			85,2
<i>Strumento per i Balcani occidentali (WBF)</i>		-	-	-	-	-			-
<i>Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (compresa la Groenlandia)</i>		-	-	1,1	0,0	1,3			2,4
<i>Programma per l'industria europea della difesa e quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")</i>		-	-	-	-	-			-
<b>Totale disimpegni netti a disposizione per lo strumento EURI per anno di origine</b>	<b>(5) = (1) - (2) - (3) - (4)</b>	<b>1 213,2</b>	<b>1 305,0</b>	<b>1 429,9</b>	<b>2 428,2</b>	<b>2 131,4</b>			<b>8 507,8</b>
<b>Totale importi mobilitati per lo strumento EURI</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141,6</b>	<b>2 112,7</b>		<b>3 254,3</b>
<b>Totale residuo disponibile per lo strumento EURI</b>	<b>(7) = (5) - (6)</b>							<b>(*)</b>	<b>5 253,5</b>

(1) ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento finanziario.

(2) Gli atti di base in vigore prevedono regole specifiche per la ricostituzione degli stanziamenti. Gli adeguamenti tecnici futuri possono richiamare altri atti di base che eventualmente comprendono disposizioni analoghe.

(\*) La mobilitazione annuale dello strumento EURI dipende dallo sfioramento dei costi e dalle altre fonti di finanziamento identificate.

(\*\*) Impegni ricostituiti in relazione a disimpegni effettuati nel 2025, come proposto nel progetto di bilancio 2027.

### 3.1.5. Riserva per l'Ucraina

Conformemente all'articolo 10 ter del regolamento QFP, è creata una nuova riserva per l'Ucraina per il periodo dal 2024 al 2027 con un importo complessivo massimo di 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per tale periodo.

L'importo annuo massimo mobilitato a titolo della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti. La quota non utilizzata dell'importo annuo in un determinato anno può essere utilizzata negli esercizi successivi, fino al 2027, in aggiunta all'importo annuo massimo per l'anno in questione, fatto salvo l'importo complessivo di 17 000 milioni di EUR.

Il 2027 è il quarto anno della riserva per l'Ucraina: l'importo annuo massimo disponibile è pertanto pari a 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti, senza pregiudicare il possibile

riporto dell'importo annuo non utilizzato per il 2026. La tabella che segue illustra in dettaglio gli importi annui mobilitati nel bilancio per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Riserva per l'Ucraina - impegni								
<i>in milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annui massimi a prezzi correnti, importo massimo totale 2024-2027				5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	17 000,0
Mobilizzazione annuale				4 767,5	4 320,4	3 895,2		12 983,1
Eventuale riporto agli anni successivi				232,5	679,6	1 104,8		

### 3.1.6. Strumento per il prestito a sostegno dell'Ucraina

Conformemente all'articolo 10 quater, un nuovo strumento speciale tematico, lo strumento per il prestito a sostegno dell'Ucraina, è creato al solo scopo di finanziare i costi di servizio del prestito di un prestito all'Ucraina da attuare nell'ambito di una cooperazione rafforzata.

Lo strumento per il prestito a sostegno dell'Ucraina può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

## 3.2. Strumenti speciali non tematici

### 3.2.1. Strumento unico di margine

#### 3.2.1.1. Importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, la Commissione deve calcolare e comunicare, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del QFP, l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili a titolo dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tale importo è calcolato nella presente comunicazione.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP prevede che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 siano resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2023 al 2027.

Nel bilancio annuale dell'UE per il 2025 il margine ancora disponibile al di sotto del massimale di impegno ammonta a 919,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Gli impegni relativi agli strumenti speciali (compresa la mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c)) non sono presi in considerazione in quanto sono iscritti in bilancio al di sopra dei limiti dei massimali del QFP conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento QFP.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell'adeguamento tecnico è utilizzato il deflatore del 2 % annuo. L'importo del margine residuo del 2025 da rendere disponibile per il 2026 corrisponde a 919,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2025, o a 937,9 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2026. Nel caso in cui non venga utilizzato nel 2026, lo SMI disponibile nel 2027 sarà pertanto pari a 956,7 milioni di EUR (a prezzi correnti nel 2027).

La tabella che segue illustra in dettaglio il calcolo dello SMI proveniente dal 2025.

		<b>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - proveniente dal 2025</b>
		<i>in milioni di EUR, prezzi correnti</i>
(1)	Massimale SI 2025 (al 31.12.2024)	190 544,000
(2)	Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2025*	199 239,250
(3)= (4)+(5)+(6)+ +(7)+(8)+(9)+(10)	<i>dei quali destinati agli strumenti speciali:</i>	9 614,759
(4)	<i>SEAR (Fondo di solidarietà dell'Unione europea + Riserva per aiuti d'urgenza)</i>	1 750,597
(5)	<i>Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</i>	34,461
(6)	<i>Riserva di adeguamento alla Brexit</i>	564,422
(7)	<i>Strumento di flessibilità</i>	1 161,059
(8)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), mobilitato nel 2025 (al netto della compensazione effettuata nel 2025)</i>	-
(9)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), mobilitato nel 2025</i>	642,252
(10)	<i>Strumento per l'Ucraina</i>	4 320,387
(11)	<i>Strumento EURI</i>	1 141,582
<b>(12)= (1)-(2)+(3)</b>	<b>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 2025 (prezzi correnti)</b>	<b>919,509</b>
(13)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (prezzi 2018)</i>	800,488
<b>(14) = (12)*1,02</b>	<b>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2026 (prezzi correnti)</b>	<b>937,899</b>
<b>(15)= (12)*1,02</b>	<b>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2027 (prezzi correnti)</b>	<b>956,657</b>

\* -compreso PBR n. 1.

La tabella che segue illustra in dettaglio le disponibilità e l'utilizzo dello SMI dal 2021 fino al bilancio 2026, quale adottato il 26 novembre 2025:

<i>in milioni di EUR</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Margine per gli impegni disponibile a fine esercizio (confermato dall'adeguamento tecnico annuale)	<b>628,966</b>	<b>705,426</b>	<b>561,285</b>	<b>392,416</b>	<b>919,509</b>	<b>715,705</b>
<b>SMI annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) disponibile</b>		<b>641,545</b>	<b>1 373,910</b>	<b>1 688,300</b>	<b>1 454,564</b>	<b>1 766,457</b>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2021</i>		<b>641,545</b>	654,376	381,864	0,000	0,000
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2022</i>			719,534	733,925	470,339	0,000
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2023</i>				572,511	583,961	420,289
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2024</i>					400,264	408,269
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),</i>						937,899

<i>dal 2025</i>						
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2026</i>						
<b>Utilizzo annuale dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</b>		<b>0,000</b>	<b>280,000</b>	<b>654,672</b>	<b>642,252</b>	<b>748,203</b>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2021</i>		<i>0,000</i>	<i>280,000</i>	<i>381,864</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2022</i>				<i>272,808</i>	<i>470,339</i>	<i>0,000</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2023</i>					<i>171,913</i>	<i>420,289</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2024</i>						<i>327,914</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2025</i>						
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2026</i>						
<b>SMI residuo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), a fine esercizio</b>		<b>641,545</b>	<b>1 093,910</b>	<b>1 033,628</b>	<b>812,312</b>	<b>1 018,254</b>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2021</i>		<i>641,545</i>	<i>374,376</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2022</i>			<i>719,534</i>	<i>461,117</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2023</i>				<i>572,511</i>	<i>412,048</i>	<i>0,000</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2024</i>					<i>400,264</i>	<i>80,355</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2025</i>						<i>937,899</i>
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dal 2026</i>						

3.2.1.2. *Importi massimi totali in impegni e pagamenti che possono essere mobilitati nell'ambito dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).*

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, equivalente a 8 077 milioni di EUR nel 2027.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, equivalente a 6 058 milioni di EUR nel 2027.

### 3.2.2. Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato a decorrere dal 1° gennaio 2027 fino a un importo annuo massimo di 1 346 milioni di EUR a prezzi 2018, o di 1 608,6 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2027. Qualsiasi quota degli importi annui non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

Inoltre, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), che rimanda all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, "Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annuali della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'emergenza annullate nell'anno precedente a norma dell'articolo 9". La riserva di solidarietà europea (ESR) e

la riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR) sono state mobilitate integralmente nel 2025 (ad eccezione di circa 21,3 milioni di EUR a titolo dell'ESR che sono stati riportati al 2026) e pertanto nessun importo è stato annullato.

La tabella che segue illustra in dettaglio le disponibilità annuali dello strumento di flessibilità e, per conoscenza, la mobilitazione in stanziamenti di impegno fino al bilancio del 2026 adottato il 26 novembre 2025<sup>19</sup>.

Strumento di flessibilità								
<i>in milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annui a prezzi 2018	915,0	915,0	915,0	1 346,0	1 346,0	1 346,0	1 346,0	<b>8 129,0</b>
Importi annui a prezzi correnti	971,0	990,4	1 010,2	1 515,8	1 546,1	1 577,1	1 608,6	<b>9 219,3</b>
Aumentato con l'importo annullato della SEAR (ESR+EAR)				-	-	-		
Riporto dall'esercizio precedente	-	208,6	830,6	605,1	461,4	846,5		
Mobilitazione annuale	762,4	368,4	1 235,7	1 635,5	1 162,4	2 040,9		<b>7 228,1</b>
Riporto all'esercizio successivo	208,6	830,6	605,1	461,4	846,5			
<i>Importi annullati</i>	-	-	-	-	-			

Il calendario dei pagamenti delle mobilitazioni dello strumento di flessibilità fino al bilancio annuale dell'UE adottato per il 2026, e anche degli importi delle esposizioni in essere derivanti da mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è illustrato nella tabella che segue.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (prezzi correnti)									
<i>in milioni di EUR</i>									
<i>Origine della mobilitazione</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Oltre il QFP	Totale
QFP 2014-2020	583,0	207,1	122,2	-	-	-	-	-	<b>912,3</b>
2021	703,5	40,9	10,3	7,6	-	-	-	-	<b>762,4</b>
2022		219,2	62,7	49,8	36,7	-	-	-	<b>368,4</b>
2023			752,9	279,0	120,6	83,2	-	-	<b>1 235,7</b>
2024				1 421,9	107,6	83,7	46,3		<b>1 659,4</b>
2025					1 130,1	15,8	9,4	5,7	<b>1 161,1</b>
2026						2 037,7	1,7	1,6	<b>2 040,9</b>
<b>Totale</b>	<b>1 286,6</b>	<b>467,2</b>	<b>948,1</b>	<b>1 758,3</b>	<b>1 395,1</b>	<b>2 220,4</b>	<b>57,3</b>	<b>7,3</b>	<b>8 140,4</b>

<sup>19</sup> GU L, 2026/72, 26.11.2025.

#### 4. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

Le tabelle seguenti riepilogano le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018 come indicati nella presente comunicazione:

in milioni di EUR, prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>							1 089	1 089
<b>2. Coesione, resilienza e valori</b>							1 234	1 234
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								
2b. Resilienza e valori							1 234	1 234
<b>3. Risorse naturali e ambiente</b>								
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti							95	95
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>							274	274
<b>5. Sicurezza e difesa</b>								
<b>6. Vicinato e resto del mondo</b>								
<b>7. Pubblica amministrazione europea</b>								
di cui: spese amministrative delle istituzioni								
<b>Totale modifiche degli stanziamenti di impegno</b>							2 597	2 597
<b>Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento</b>					-1 795		4 465	2 670

in milioni di EUR, prezzi 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>							902	902
<b>2. Coesione, resilienza e valori</b>							1 027	1 027
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								
2b. Resilienza e valori							1 027	1 027
<b>3. Risorse naturali e ambiente</b>								
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti							79	79
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>							226	226
<b>5. Sicurezza e difesa</b>								
<b>6. Vicinato e resto del mondo</b>								
<b>7. Pubblica amministrazione europea</b>								
di cui: spese amministrative delle istituzioni								
<b>Totale modifiche degli stanziamenti di impegno</b>							2 155	2 155
<b>Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento</b>					-1 563		3 718	2 155